

CODICE
CIVILE e di
PROCEDURA
CIVILE
e LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di
SARA PIANCASTELLI


Neldiritto
Editore

2025
I edizione

(1) Art. sostituito dall'art. 9, l. 14 luglio 1950, n. 581 e, da ultimo, dall'art. 9, l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.

(2) Comma modificato dall'art. 23 lett. b-bis)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., introdotto dall'art. 8 d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con modif., in l. 17 agosto 2005, n. 168 come sostituito dall'art. 16l. 28 dicembre 2005, n. 263 e da ultimo modificato dall'art. 39-quater1d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in fase di conversione. Ai sensi del medesimo art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche apportate agli artt. 164, 167, 180, 183, 184, 185, 187, 669-quinquies, 669-octies, 669-decies, 669-terdecies, 696, 696-bis, 703, 704, 706, 707, 708, 709 e 709-bis si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Da ultimo, modificato dall'art. 3, comma 12, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «dell'articolo 171-bis» alle parole «dell'articolo 183» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

165. Costituzione dell'attore⁽¹⁾. — L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale⁽⁴⁾** della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di **posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale⁽³⁾** presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica (2).

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

(1) Art. sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti." Si riporta il testo prima della modificazione: «L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio [168, 171, 290, 3071-2] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86], depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo [1681; 71, 721 att.] e il proprio fascicolo [74 att.] contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [43, 47 c.c.] nel comune ove ha sede il tribunale».

(3) L'art. 3, co. 2, lett. c), n. 1, del **decreto Correttivo Cartabia** ha sostituito le parole: «depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale» con le seguenti: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale».

(4) Le parole: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» sono state aggiunte dall'art. 3, co. 2, lett. c), n. 2, del **decreto Correttivo Cartabia**.

166. Costituzione del convenuto. — Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione (1).

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581; dall'art. 10 l. 26 novembre 1990, n. 353; successivamente modificato dall'art. 1 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., nella l. 6 dicembre

1994, n. 673 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) di cui si riporta il testo prima della modificazione: «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

167. Comparsa di risposta⁽¹⁾. — Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale,⁽²⁾ i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni⁽³⁾.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio⁽⁴⁾. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione⁽⁵⁾.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 11 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni. Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa».

⁽²⁾ Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state inserite dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

⁽³⁾ Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state inserite dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24. Comma successivamente modificato dall'art. 3, comma 12, lett. f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha inserito le seguenti parole: «in modo chiaro e specifico» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

⁽⁴⁾ Le parole «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. b-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 3 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo recitava: «A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio».

168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio⁽¹⁾. — All'atto della costituzione dell'attore [165¹], o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166], [su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo,]⁽²⁾ il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato,

le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate⁽³⁾.

⁽¹⁾ Art. sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581.

⁽²⁾ Le parole «su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo» sono state soppresse dall'art. 3, co. 2, lett. d), n. 1, del **decreto Correttivo Cartabia**.

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 3, co. 2, lett. d), n. 2, del **decreto Correttivo Cartabia**. Il testo **previgente** così disponeva: "Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze".

168 bis. Designazione del giudice istruttore⁽¹⁾. — Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale[, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo,] designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore ⁽²⁾.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione [,] e su quello del giudice istruttore [e gli trasmette il fascicolo] ⁽³⁾.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Art. inserito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 12, lett. g), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha soppresso le parole: «, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo,» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo era il seguente: «[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. [IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. [V]. In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione». Successivamente modificato dall'art. 3, comma 12, lett. g), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha sostituito la parola «e» al segno di interpunzione «,» e soppresso le parole: «e gli trasmette il fascicolo» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo era il seguente: «[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. [IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. [V]. In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione».

⁽⁵⁾ Seguiva un originario quinto comma sostituito dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353; successivamente modificato dall'art. 2 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., nella l. 6 dicembre 1994, n. 673 e, da ultimo, abrogato dall'art. 3, comma 12, lett. g), numero 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come

modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Si riporta il testo prima della modificazione: «Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza».

169. Ritiro dei fascicoli di parte⁽¹⁾. — Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare [*il proprio fascicolo*] dalla cancelleria [77 att.] il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato⁽²⁾; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo⁽³⁾ all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

⁽¹⁾ Art. sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581.

⁽²⁾ L'art. 3, co. 2, lett. e), n. 1, del **decreto Correttivo Cartabia** ha soppresso le parole: «*il proprio fascicolo*», e dopo le parole: «*dalla cancelleria*» ha inserito le seguenti: «*il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato*».

⁽³⁾ La parola: «*cartaceo*» è stata inserita dall'art. 3, co. 2, lett. e), n. 2, del **decreto Correttivo Cartabia**.

170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. — Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [237², 286², 288³, 292^{1,4}, 330³; 125³, 129² att.].

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza⁽²⁾, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [165¹, 166].

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale ^{(1),(3)}

Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-*bis*, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha soppresso, gli ultimi tre periodi del comma che recitavano: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni » Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. L'art. 21 lett. h) l. 28 dicembre 2005, n. 263, aveva sostituito gli ultimi tre periodi del comma all'originario ultimo periodo, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2, co. 4, l. n. 263, cit., tali modifiche si applicavano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo del periodo in questione era: «Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme».

⁽²⁾ L'art. 3, co. 2, lett. f), n. 1, del **decreto Correttivo Cartabia** ha inserito, dopo le parole: «*si fanno*», le seguenti: «*all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,*».